



**FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO CALCIO
LEGA NAZIONALE DILETTANTI
COMITATO REGIONALE PUGLIA**

VIA Nicola Pende, 23 - 70124 BARI
TEL. 080/5699011 - FAX 080/5648960
EMERGENZA 370/1528554
NUMERO VERDE 800 445052
SERVIZIO PRONTO A.I.A. 336/823713
SITO INTERNET: www.lndpuglia.it
PEC: comitatoregionalepuglia@pec.it
PEC CSAT: appello.puglia@pec.it
PEC GS: giudice.puglia@pec.it

Stagione Sportiva 2020/2021

Comunicato Ufficiale N° 36 del 29 Settembre 2020

**DETERMINAZIONE TERMINE PERENTORIO ISCRIZIONI CAMPIONATI REGIONALI
CON SCADENZA DEL TERMINE ORDINATORIO IL 30 SETTEMBRE 2020**

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Puglia L.N.D., preso atto che diverse Società aventi diritto a partecipare al Campionato Provinciale di Terza Categoria e al Campionato Regionale di Eccellenza Femminile stagione sportiva 2020/2021, hanno dichiarato la volontà di iscrizione al campionato di competenza nel termine ordinatorio (30 settembre 2020) previsto dal Comunicato Ufficiale N. 5 del 10 luglio 2020, al fine di tutelare il patrimonio sportivo del Comitato rappresentato in primo luogo dalle Società affiliate, visto il particolare momento recessivo che sta attraversando il Paese e che ha coinvolto altresì indubbiamente il mondo sportivo, considerate anche le notevoli difficoltà oggettive che incontrano le Società nel reperimento delle risorse economiche e nella preparazione della documentazione necessaria per l'iscrizione, e considerata, infine, la precaria situazione dell'impiantistica sportiva regionale che condiziona non poco l'intera attività agonistica ed organizzativa delle Società, all'unanimità, ha deliberato di fissare il termine PERENTORIO alle ore 18.00 di GIOVEDÌ 15 OTTOBRE 2020 per la regolarizzazione delle domande di iscrizione alle Società che non avessero ancora provveduto.

COMUNICAZIONI

1. COMUNICAZIONI F.I.G.C.

1.1. CAMBIO STATUS

Si informa che il Presidente Federale, ha accettato la seguente domande di ammissione alla F.I.G.C. con conservazione del numero di matricola e della data di affiliazione già assegnata come società di puro Settore Giovanile

denominazione sociale	matricola	comune di residenza
A.S.D. STATTE	936104	Statte (Ta)
A.S.D. VIRTUS MODUGNO	938855	Modugno (Ba)

1.2. (STRALCIO NOTA DELLA SEGRETERIA FEDERALE DEL 28 SETTEMBRE 2020)

Oggetto: Decisione del Tribunale Antidoping.

Per opportuna informazione e per quanto di competenza, si rende nota la decisione del Tribunale Nazionale Antidoping del CONI – Prima Sezione - assunta, in data 22 settembre 2020, nei confronti del Sig. Maher Tounsi (soggetto non tesserato). Con detta decisione è stata inflitta al Sig. Tounsi la sanzione della inibizione per anni 4 (quattro) a decorrere dal 22 settembre 2020 e con scadenza al 21/9/2020.

2. COMUNICAZIONI L.N.D.

Nessuna comunicazione.

3. COMUNICAZIONI C.R.

3.1. COMUNICAZIONI SEGRETERIA

3.1.1. SVINCOLO PER INATTIVITÀ DEL CALCIATORE PRIMA DELL'INIZIO DELL'ATTIVITÀ UFFICIALE

Questo Comitato Regionale accoglie le richieste di annullamento del tesseramento dei seguenti calciatori, vincolati con tessera annuale, effettuati per inattività prima dell'inizio dell'attività calcistica d'intesa con la Società di appartenenza (Comunicato Ufficiale n. 13/SGS del 04/08/2020 pubblicato dal Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C.).

La richiesta è stata formulata con lettera raccomandata firmata dagli esercenti la potestà genitoriale.

Matricola	Cognome e Nome	Data di Nascita	Data tesseramento	Società di appartenenza
2.298.313	DE GIGLIO DOMENICO	16/07/2004	03/09/2020	A.S.D. CEDAS AVIO BRINDISI
2.185.412	FELICE MICHELE	30/10/2006	06/08/2020	A.S.D. OLIMPIA FRANCAVILLA

3.1.2. AUTORIZZAZIONE SPONSOR STAGIONE SPORTIVA 2019/2020

Come da Comunicato Ufficiale n. 68 del 13 Settembre 2018 della F.I.G.C. si autorizzano le sottoindicate Società ad apporre i relativi marchi pubblicitari fermo restando che possono utilizzare sulle maglie da giuoco uno spazio per la pubblicità da sponsor commerciale fino a 600 cm² nella parte anteriore (inserendo all'interno di tale spazio non più di tre marchi, di cui uno al massimo di 250 cm², uno al massimo di 200 cm² ed uno al massimo di 150 cm²).

Sul retro della maglia, sotto il numero, uno spazio per la pubblicità di un solo sponsor commerciale fino a 200 cm².

Sul pantaloncino uno spazio per la pubblicità di un solo sponsor commerciale delle dimensioni fino a 100 cm².

Società

A.S.D. LA QUERCIA

Sponsor

GP SHOPS SRL
I SAPORI DEL LATTE
CAP SRL
VAPOTERMA SRL
IDROTECNICA VINELLA SAS
JOKER IMBALLAGGI SRL
DI.GI SCIENTIFIC INSTRUMENTS
CIAM SRL

3.1.3. CALENDARI CAMPIONATI REGIONALI DI ECCELLENZA E PROMOZIONE

In allegato al presente Comunicato Ufficiale si pubblicano i calendari dei Campionati Regionali di Eccellenza e Promozione della Stagione Sportiva 2020/2021.

3.1.4. 12ª EDIZIONE COPPA ITALIA DILETTANTI PROMOZIONE Stagione Sportiva 2020/2021

A seguito indisponibilità del campo locale, la gara POLIMNIA CALCIO – ARBORIS BELLI 1979 avrà luogo Giovedì 1 ottobre 2020 sul **"Campo Comunale "Ruggeri Scianni" e.a. di Alberobello** con inizio alle ore 15.30.

3.1.5. MODIFICHE PROGRAMMA GARE

ECCELLENZA

GIRONE A

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
04/10/2020	1 A	VIGOR TRANI CALCIO	OSTUNI 1945			15:30	CAMPO COMUNAL "SAN PIO" ER.AR. BARI (SAN PIO)

PROMOZIONE

GIRONE A

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
04/10/2020	1 A	BITRITTO NORBA	BORGOROSSO MOLFETTA		15:30	15:00	
04/10/2020	1 A	FOOTBALL ACQUAVIVA	FESCA BARI			15:30	RINVIATA A DATA DA DESTINARSI PER DIVERSI CASI DI POSITIVITA' AL COVID 19

GIRONE B

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
04/10/2020	1 A	GOLEADOR MELENDUGNO	ATLETICO ARADEO			15:30	C.COM."PASQUALE NACHIRA"E.A OTRANTO
04/10/2020	1 A	VEGLIE	TAURISANO 1939			15:30	CAMPO COMUN."MINETOLA"VEGLIE

PROGRAMMA GARE

DOMENICA 4 OTTOBRE 2020

ECCELLENZA

GIRONE A - 1 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Località Impianto
CORATO CALCIO 1946 A.S.D.	ALTO TAVOLIERE SAN SEVER	A	04/10/2020 15:30	194 CAMPO COMUNALE "F. COPPI" E. AR	RUVO DI PUGLIA
MANFREDONIA CALCIO 1932	CITTA DI MOLA	A	04/10/2020 17:30	119 CAMPO COM. "MIRAMARE" - ERB. ART	MANFREDONIA
REAL SITI	ATLETICO VIESTE	A	04/10/2020 15:30	235 C. COM. "SAN ROCCO"	STORNARA
SAN MARCO	UNIONE CALCIO BISCEGLIE	A	04/10/2020 15:30	207 CAMPO COMUNALE "T. PARISI" ER. AR	SAN MARCO IN LAMIS
TEAM ORTA NOVA	AUDACE BARLETTA	A	04/10/2020 15:30	163 CAMPO COMUNALE "A. FANELLI"	ORTA NOVA
VIGOR TRANI CALCIO	OSTUNI 1945	A	04/10/2020 15:30	21E CAMPO COMUNAL "SAN PIO" ER. AR.	BARI (SAN PIO)
Riposa..... BARLETTA 1922					

GIRONE B - 1 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Località Impianto
A. TOMA MAGLIE	ARS ET LABOR GROTTAGLIE	A	04/10/2020 15:30	117 STAD. CO. A. TAMBO. FRISARI	MAGLIE
ATLETICO RACALE	DE CAGNA 2010 OTRANTO	A	04/10/2020 15:30	185 CAMPO COMUN. "L. BASURTO" ER. AR.	RACALE
DEGHI CALCIO	MANDURIA SPORT	A	04/10/2020 15:30	216 CAMPO COMUNALE	SAN PIETRO IN LAMA
GALLIPOLI F. 1909 SRL SSD	UGENTO	A	04/10/2020 15:30	93 CAMPO COMUN. A. BIANCO ER. ART	GALLIPOLI
GINOSA	SAVA	A	04/10/2020 15:30	95A CAMO COMU. "TERESA MIANI" ER. AR	GINOSA
MARTINA CALCIO 1947	CASTELLANETA CALCIO 1962	A	04/10/2020 15:30	123A CAMPO COMUNALE "G. TURSÌ"	MARTINA FRANCA
SOCCER MASSAFRA 1963	VIRTUS MATINO	A	04/10/2020 15:30	125 CAMPO COMUNALE "STADIO ITALIA"	MASSAFRA

PROMOZIONE

GIRONE A - 1 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Località Impianto
BITRITTO NORBA	BORGOROSSO MOLFETTA	A	04/10/2020 15:30	28 CAMPO CO. GAETANO SCIREA E.A	BITRITTO
DON UVA CALCIO 1971	ATLETICO ACQUAVIVA	A	04/10/2020 15:30	25B CAMPO COMUN. "F. DI LIDDO" E. AR.	BISCEGLIE
FOGGIA INCEDIT	SPORT LUCERA	A	04/10/2020 15:30	86AB EX CAMPO FIGC ER. ART.	FOGGIA
FOOTBALL ACQUAVIVA	FESCA BARI	A	RINVIATA	A DATA DA DESTINARSI PER DIVERSI CASI DI POSITIVITA' COVID 19	
RINASCITA RUTIGLIANESE	FOOTBALL CLUB CAPURSO	A	04/10/2020 15:30	193 CAMPO COMUNALE	RUTIGLIANO
SPORTING APRICENA	NUOVA SPINAZZOLA	A	04/10/2020 15:30	14 MADREPIETRA STADIUM ER. ART.	APRICENA
VIRTUS MOLA CALCIO	CANOSA	A	04/10/2020 15:30	52 STADIO "AZZ. D'ITALIA" ERB. ART.	CASTELLANA GROTTE

GIRONE B - 1 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Località Impianto
ARBORIS BELLÌ 1979	CITTA DI MASSAFRA	A	04/10/2020 15:30	6 CAMPO COMN. "RUGGERI SCIANNI"	ALBEROBELLO
AVETRANA CALCIO	VIRTUS LOCOROTONDO 1948	A	04/10/2020 15:30	19 CAMPO COMUN. "C. TINO LASERRA"	AVETRANA
BRILLA CAMPI	NOVOLI	A	04/10/2020 15:30	214 CAMPO COM. "C. MAZZOTTA" ERB. ART	S PANCRAZIO SALENTINO
GOLEADOR MELENDUGNO	ATLETICO ARADEO	A	04/10/2020 15:30	166 C. COM. "PASQUALE NACHIRA" E.A	OTRANTO
LEVERANO FOOTBALL	TALSANO	A	04/10/2020 15:30	155 CAMPO COMUNALE E.A.	LEVERANO
POLIMNIA CALCIO	ATLETICO TRICASE	A	04/10/2020 15:30	180 CAM. COM "MAD. D'ALTOMARE" ERB. AR"	POLIGNANO A MARE
VEGLIE	TAURISANO 1939	A	04/10/2020 15:30	263 CAMPO COMUN. "MINETOLA"	VEGLIE

ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

ORGANICI CAMPIONATI REGIONALI ALLIEVI U17 E GIOVANISSIMI U15

Si pubblicano gli organici definitivi dei Campionati Regionali Allievi Under 17 e Giovanissimi Under 15 stagione sportiva 2020-2021 a seguito delle ulteriori rinunce pervenute presso il C.R. Puglia LND dalle Società A.S.D. GIOVENTU CALCIO FOGGIA (matricola 205471) nel Campionato Regionale Allievi Under 17, e S.S.D. CASARANO CALCIO S.R.L. (matricola 936113) nel Campionato Regionale Giovanissimi Under 15.

CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI UNDER 17

ORGANICO: 143 SOCIETÀ

1	70058	A.S.D.	A. TOMA MAGLIE
2	944240		ACADEMY SAN GIOVANNI ASD
3	933503	A.S.D.	ACCADEMIA CALCIO MOLA
4	911625	A.S.D.	ACCADEMIA CALCIO MONOPOLI
5	943932	A.S.D.	ACCADEMIA CALCIO MONTE
6	941534	A.S.D.	ACCADEMIA MANFREDONIA
7	922116	A.S.D.	AGON CLUB ALTAMURA
8	201007	G.S.	APOCALISSE A.S.D.
9	941309	U.S.D.	APRICENA
10	912791	A.S.D.	ARCOBALENO TRIGGIANO
11	941999	A.S.D.	ARMANDO PICCHI SPECCHIA
12	71086	A.D.C.	ARS ET LABOR GROTTAGLIE
13	935049	A.S.D.	ATLETICO ACQUAVIVA (*)
14	933566	A.D.P.	ATLETICO CASAMAXIMA
15	934314	A.S.D.	ATLETICO FOGGIA
16	933277	A.S.D.	ATLETICO OSTUNI
17	934414	A.S.D.	ATLETICO RACALE
18	720350	S.S.D.	AUDACE CERIGNOLA A R.L.
19	61667	A.S.D.	AVANTI ALTAMURA
20	935640	A.S.D.	AVETRANA CALCIO (*)
21	947496	A.S.D.	AZZURRA CALCIO GROTTAGLIE
22	943563	A.S.D.	BARLETTA 1922 (*)
23	920015	POL.D.	BELLAVISTA
24	921129	A.S.D.	BITETTO
25	921828	U.S.	BITONTO CALCIO S.R.L. (*)
26	201720	A.S.D.	BORGOVILLA CALCIO SPORT
27	934544	A.P.D.	BRASILEA BARLETTA
28	914722	S.S.D.	BRINDISI FOOTBALL CLUB
29	933272	A.S.D.	CALCIOMANIA

30	720238	A.S.D.	CALIMERA
31	933909	A.S.D.	CAPO DI LEUCA
32	936113	S.S.D.	CASARANO CALCIO S.R.L.
33	720276	A.S.D.	CEDAS AVIO BRINDISI
34	936128	U.S.D.	CITTA DI FASANO
35	920933	A.S.D.	COLLINA DEGLI ULIVI
36	203989	A.S.D.	COSMANO SPORT
37	952799	A.S.D.	DE CAGNA 2010 OTRANTO
38	65425	A.S.D.	DE FINIBUS TERRAE
39	947903	A.S.D.	DELFINI JONICI CALCIO
40	952292	A.S.D.	DIAVOLI BIANCOROSSI
41	911004	A.S.D.	DIAVOLI ROSSI
42	945489	A.S.D.	DIMATEAM
43	938287	A.S.D.	DIVE GROUP SANTERAMO
44	921744	P.G.S.	DON BOSCO ANDRIA A.S.D.
45	936826	A.S.D.	DON BOSCO MANDURIA
46	943765	A.S.D.	DRIBBLING
47	938316	A.S.D.	EAGLES SAN SEVERO
48	938882	A.C.D.	ERCHIE
49	204008	S.S.D.	ESPERIA MONOPOLI A R.L.
50	938583	ACSD	ETRA BARLETTA 2008
51	936102	A.S.D.	EURO SPORT ACADEMY
52	932790	A.S.D.	FABRIZIO MICCOLI
53	952796	A.S.D.	FESCA BARI
54	949670	S.S.D.	FIDELIS ANDRIA 2018 S.R.L
55	949352	A.S.D.	FOOTBALL ACADEMY ANDRIA
56	918434	A.S.D.	FOOTBALL CLUB CAPURSO
57	933911	VIRTUS	FRANCAVILLA CALCIO S.R.L. (**)
58	939058	A.S.D.	FUTURA MARTINA
59	921646	A.S.D.	FUTURA MONTERONI
60	932640		GALLIPOLI F. 1909 SRL SSD
61	21400	A.S.D.	GINOSA (*)
62	917708	SSDARL	GIOVANI CRYOS
63	941439	A.S.D.	GIOVENTU CALCIO RUFFANO
64	946067	A.S.D.	GIOVENTU CALCIO SANSEVERO
65	936644	A.S.D.	GIOVENTU SPORT CASARANO
66	940757	F.B.C.	GRAVINA SOC.COOP.SP.DIL.
67	941049	A.S.D.	HELLAS LATERZA
68	935272	A.S.D.	HERDONIA CALCIO
69	935451	A.S.D.	INTESA SPORT CLUB BARI
70	911065	A.S.D.	IST. DI CAGNO ABBRESCIA
71	206023	A.S.D.	JUVENTUS S. MICHELE
72	922158	A.S.D.	KIDS CLUB CONVERSANO
73	912101	A.S.D.	LA QUERCIA
74	948135	S.S.D.	LECCE SOCCER ACADEMY A RL
75	935090	S.S.D.	LEVANTE AZZURRO S.R.L.
76	938365	A.S.D.	LEVANTE BITRITTO

77	952792	A.S.D.	LEVERANO FOOTBALL
78	936424	A.S.D.	LIBERTY CANOSA
79	206356	P.G.S.	LUPIAE LECCE A.S.D.
80	949655	SSDARL	MANFREDONIA CALCIO 1932
81	204361	U.S.D.	MODUGNO
82	947056	A.S.D.	MOLFETTA CALCIO
83	81022	A.C.	NARDO'SRL
84	931442	A.S.D.	NEW FOOTBALL ACADEMY BARI
85	934241	A.S.D.	NICK CALCIO BARI
86	932792	A.P.D.	NICOLA DI LEO TRANI
87	917965	A.S.D.	NITOR
88	917811	A.S.D.	NOCI AZZURRI 2006
89	78843	A.S.D.	NOVOLI
90	932148	U.S.D.	OLIMPIA BITONTO
91	932479	A.S.D.	OLYMPIC UGENTO
92	910043	A.S.D.	PALO FOOTBALL CLUB
93	933912	A.S.D.	PASSEPARTOUT AURORA BARI
94	914679	A.S.D.	PELLEGRINO SPORT C.5
95	918362	A.D.	POL. TRANI 2006
96	950161	SSDARL	POLISPORTIVA GALATONE
97	938708	A.S.D.	PRO CALCIO BARI
98	204371	A.S.D.	PRO GIOVENTU NOICATTARO
99	931828	A.S.D.	PROGETTO UOMO CANOSA
100	205116	F.B.C.	PUGLIA SPORT BARI A.S.D.
101	912130	A.S.D.	PUNTO FOGGIA
102	940759	A.S.D.	RAGAZZI SPRINT CRISPIANO
103	933757	A.S.D.	REAL BISCEGLIE
104	935979	A.S.D.	REAL OLIMPIA TERLIZZI
105	911634	A.S.D.	REAL SAN GIOVANNI
106	912491	A.C.	REAL SITI
107	952127	A.S.D.	REAL SOCCER LEVERANO
108	921683	A.S.D.	REAL VIRTUS GROTTAGLIE
109	202249	A.S.D.	RED BOYS
110	203396	G.S.D.	S.PIO X
111	26360	U.S.	S.VITO
112	952795	A.S.D.	SALENTO SOCCER ACADEMY
113	934981	A.S.D.	SAN GUIDO ACADEMY DAMBLE
114	946393	A.S.D.	SAN PAOLO LEVANTE AZZURRO
115	910324	A.S.D.	SANT ONOFRIO CALCIO
116	915464	A.C.D.	SANTERAMO
117	947268	A.S.D.	SAVA
118	911307	A.S.D.	SILVIUM GRAVINA
119	932635	F.C.D.	SLY TRANI
120	931653	A.S.D.	SOCCER DREAM PARABITA
121	915891	ASD.BS	SOCCER TEAM FASANO
122	936106	A.S.D.	SOCCER TRANI
123	933609	A.S.D.	SPIRITO SANTO BARLETTA

124	204549	A.S.D.	SPORTING CLUB
125	915889	A.S.D.	SPORTING CLUB LECCE
126	945601	F.C.D.	SPORTING TORREMAGGIORE
127	720054	POL.D.	SS. ANNUNZIATA MESAGNE
128	936104	A.S.D.	STATTE
129	912795	A.C.	TAF CEGLIE MESSAPICA
130	936114		TARANTO F.C. 1927 S.R.L.
131	82408	A.S.D.	TORITTO
132	912565	A.S.	TRICASE A.S.D.
133	206022	A.C.D.	TRINITAPOLI
134	935643	A.S.D.	UNIONE CALCIO BISCEGLIE
135	936951	A.S.D.	UNITI PER CERIGNOLA
136	911167	A.S.D.	VALLE D ITRIA ACADEMY
137	204840	A.S.D.	VIRTUS
138	944094	A.S.D.	VIRTUS CALCIO MESAGNE
139	921115	A.S.D.	VIRTUS CORATO
140	919950	A.S.D.	VIRTUS GALATINA
141	938828	A.C.D.	VIRTUS MASSAFRA
142	952800	A.S.D.	VIRTUS PALESE CALCIO
143	910140	A.S.D.	WONDERFUL BARI S.SPIRITO

(*) ***Deroga del Consiglio Direttivo C.R. Puglia LND (Società di Serie D, Eccellenza e Promozione) con obbligo di partecipazione all'attività giovanile (Comunicato Ufficiale N. 1 della L.N.D.)***

(**) ***Squadra Professionistica con diritto di classifica che non concorre per la vittoria del Titolo di Campione Regionale Allievi Under 17 s.s. 2020/2021***

CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI UNDER 15

ORGANICO: 145 SOCIETÀ

1	70058	A.S.D.	A. TOMA MAGLIE
2	947633	U.S.D.	ACADEMY GIOVINAZZO
3	944240		ACADEMY SAN GIOVANNI ASD
4	911625	A.S.D.	ACCADEMIA CALCIO MONOPOLI
5	943932	A.S.D.	ACCADEMIA CALCIO MONTE
6	941534	A.S.D.	ACCADEMIA MANFREDONIA
7	922116	A.S.D.	AGON CLUB ALTAMURA
8	917710	A.S.D.	ANTONIO FILOGRANA
9	201007	G.S.	APOCALISSE A.S.D.
10	941309	U.S.D.	APRICENA
11	943023	A.S.D.	ARBORIS BELLI 1979
12	912791	A.S.D.	ARCOBALENO TRIGGIANO
13	941999	A.S.D.	ARMANDO PICCHI SPECCHIA
14	71086	A.D.C.	ARS ET LABOR GROTTAGLIE
15	205855	A.S.D.	ATHENA CALCIO BARLETTA
16	933566	A.D.P.	ATLETICO CASAMAXIMA

17	934314	A.S.D.	ATLETICO FOGGIA
18	933277	A.S.D.	ATLETICO OSTUNI
19	720350	S.S.D.	AUDACE CERIGNOLA A R.L.
20	910553	A.S.D.	AUDACE MOLFETTA CALCIO
21	61667	A.S.D.	AVANTI ALTAMURA
22	947496	A.S.D.	AZZURRA CALCIO GROTTAGLIE
23	949639	S.S.C.	BARI S.P.A. (**)
24	943563	A.S.D.	BARLETTA 1922 (*)
25	920015	POL.D.	BELLAVISTA
26	921129	A.S.D.	BITETTO
27	921828	U.S.	BITONTO CALCIO S.R.L. (*)
28	201720	A.S.D.	BORGOVILLA CALCIO SPORT
29	934544	A.P.D.	BRASILEA BARLETTA
30	914722	S.S.D.	BRINDISI FOOTBALL CLUB
31	951838	SSDARL	CALCIO FOGGIA 1920 (**)
32	933272	A.S.D.	CALCIOMANIA
33	720238	A.S.D.	CALIMERA
34	933909	A.S.D.	CAPO DI LEUCA
35	720276	A.S.D.	CEDAS AVIO BRINDISI
36	936128	U.S.D.	CITTA DI FASANO
37	920933	A.S.D.	COLLINA DEGLI ULIVI
38	203989	A.S.D.	COSMANO SPORT
39	952799	A.S.D.	DE CAGNA 2010 OTRANTO
40	65425	A.S.D.	DE FINIBUS TERRAE
41	947903	A.S.D.	DELFINI JONICI CALCIO
42	952292	A.S.D.	DIAVOLI BIANCOROSSI
43	911004	A.S.D.	DIAVOLI ROSSI
44	945489	A.S.D.	DIMATEAM
45	938287	A.S.D.	DIVE GROUP SANTERAMO
46	921744	P.G.S.	DON BOSCO ANDRIA A.S.D.
47	936826	A.S.D.	DON BOSCO MANDURIA
48	917783	A.S.D.	DON UVA CALCIO 1971
49	943765	A.S.D.	DRIBBLING
50	938316	A.S.D.	EAGLES SAN SEVERO
51	204008	S.S.D.	ESPERIA MONOPOLI A R.L.
52	938583	ACSD	ETRA BARLETTA 2008
53	936102	A.S.D.	EURO SPORT ACADEMY
54	932790	A.S.D.	FABRIZIO MICCOLI
55	952796	A.S.D.	FESCA BARI
56	949670	S.S.D.	FIDELIS ANDRIA 2018 S.R.L
57	949352	A.S.D.	FOOTBALL ACADEMY ANDRIA
58	202878	A.S.D.	FOOTBALL ACADEMY GIOIA
59	945207	A.S.D.	FOOTBALL ACQUAVIVA
60	933911	VIRTUS	FRANCAVILLA CALCIO S.R.L. (**)
61	939058	A.S.D.	FUTURA MARTINA
62	921646	A.S.D.	FUTURA MONTERONI
63	932640		GALLIPOLI F. 1909 SRL SSD

64	21400	A.S.D.	GINOSA (*)
65	917708	SSDARL	GIOVANI CRYOS
66	941439	A.S.D.	GIOVENTU CALCIO RUFFANO
67	946067	A.S.D.	GIOVENTU CALCIO SANSEVERO
68	936644	A.S.D.	GIOVENTU SPORT CASARANO
69	942226	A.S.D.	GRAN FOOTBALL CORATO
70	940757	F.B.C.	GRAVINA SOC.COOP.SP.DIL.
71	941049	A.S.D.	HELLAS LATERZA
72	935272	A.S.D.	HERDONIA CALCIO
73	935451	A.S.D.	INTESA SPORT CLUB BARI
74	911065	A.S.D.	IST. DI CAGNO ABBRESCIA
75	206023	A.S.D.	JUVENTUS S.MICHELE
76	922158	A.S.D.	KIDS CLUB CONVERSANO
77	912101	A.S.D.	LA QUERCIA
78	948135	S.S.D.	LECCE SOCCER ACADEMY A RL
79	25960	U.S.	LECCE SPA (**)
80	935090	S.S.D.	LEVANTE AZZURRO S.R.L.
81	938365	A.S.D.	LEVANTE BITRITTO
82	936424	A.S.D.	LIBERTY CANOSA
83	206356	P.G.S.	LUPIAE LECCE A.S.D.
84	949655	SSDARL	MANFREDONIA CALCIO 1932
85	919940	A.P.D.	MEDAGLIE D ORO
86	204361	U.S.D.	MODUGNO
87	947056	A.S.D.	MOLFETTA CALCIO
88	81022	A.C.	NARDO'SRL
89	931442	A.S.D.	NEW FOOTBALL ACADEMY BARI
90	945948	A.S.D.	NEW TEAM TAVIANO
91	934241	A.S.D.	NICK CALCIO BARI
92	917965	A.S.D.	NITOR
93	917811	A.S.D.	NOCI AZZURRI 2006
94	78843	A.S.D.	NOVOLI
95	913332	A.S.D.	NUOVA ANDRIA
96	932148	U.S.D.	OLIMPIA BITONTO
97	204676	A.S.D.	PALESE
98	910043	A.S.D.	PALO FOOTBALL CLUB
99	933912	A.S.D.	PASSEPARTOUT AURORA BARI
100	914679	A.S.D.	PELLEGRINO SPORT C.5
101	918362	A.D.	POL. TRANI 2006
102	950161	SSDARL	POLISPORTIVA GALATONE
103	938708	A.S.D.	PRO CALCIO BARI
104	204371	A.S.D.	PRO GIOVENTU NOICATTARO
105	931828	A.S.D.	PROGETTO UOMO CANOSA
106	940759	A.S.D.	RAGAZZI SPRINT CRISPIANO
107	933757	A.S.D.	REAL BISCEGLIE
108	935979	A.S.D.	REAL OLIMPIA TERLIZZI
109	911634	A.S.D.	REAL SAN GIOVANNI
110	912491	A.C.	REAL SITI

111	921683	A.S.D.	REAL VIRTUS GROTTAGLIE
112	202249	A.S.D.	RED BOYS
113	203396	G.S.D.	S.PIO X
114	26360	U.S.	S.VITO
115	952795	A.S.D.	SALENTO SOCCER ACADEMY
116	934981	A.S.D.	SAN GUIDO ACADEMY DAMBLE
117	946393	A.S.D.	SAN PAOLO LEVANTE AZZURRO
118	915464	A.C.D.	SANTERAMO
119	947268	A.S.D.	SAVA
120	911307	A.S.D.	SILVIUM GRAVINA
121	932635	F.C.D.	SLY TRANI
122	931653	A.S.D.	SOCCER DREAM PARABITA
123	915891	ASD.BS	SOCCER TEAM FASANO
124	936106	A.S.D.	SOCCER TRANI
125	933609	A.S.D.	SPIRITO SANTO BARLETTA
126	204549	A.S.D.	SPORTING CLUB
127	915889	A.S.D.	SPORTING CLUB LECCE
128	945601	F.C.D.	SPORTING TORREMAGGIORE
129	720054	POL.D.	SS. ANNUNZIATA MESAGNE
130	936104	A.S.D.	STATTE
131	912795	A.C.	TAF CEGLIE MESSAPICA
132	936114		TARANTO F.C. 1927 S.R.L.
133	82408	A.S.D.	TORITTO
134	912565	A.S.	TRICASE A.S.D.
135	206022	A.C.D.	TRINITAPOLI
136	935643	A.S.D.	UNIONE CALCIO BISCEGLIE
137	936951	A.S.D.	UNITI PER CERIGNOLA
138	911167	A.S.D.	VALLE D ITRIA ACADEMY
139	204840	A.S.D.	VIRTUS
140	921115	A.S.D.	VIRTUS CORATO
141	919950	A.S.D.	VIRTUS GALATINA
142	945726	A.C.D.	VIRTUS LOCOROTONDO 1948 (*)
143	938828	A.C.D.	VIRTUS MASSAFRA
144	952800	A.S.D.	VIRTUS PALESE CALCIO
145	910140	A.S.D.	WONDERFUL BARI S.SPIRITO

(*) ***Deroga del Consiglio Direttivo C.R. Puglia LND (Società di Serie D, Eccellenza e Promozione) con obbligo di partecipazione all'attività giovanile (Comunicato Ufficiale N. 1 della L.N.D.)***

(**) ***Squadra Professionistica con diritto di classifica che non concorre per la vittoria del Titolo di Campione Regionale Giovanissimi Under 15 s.s. 2020/2021***

GIRONI

A seguito degli spostamenti effettuati su motivata richiesta delle Società **F.B.C. PUGLIA SPORT BARI A.S.D.** (dal Girone 9 al Girone 8), **A.S.D. VIRTUS PALESE CALCIO** (dal Girone 8 al Girone 9) nel Campionato Regionale Allievi Under 17, dalle Società **A.S.D. JUVENTUS S. MICHELE** (dal Girone 1 al Girone 3), **A.S.D. PALESE** (dal Girone 8 al Girone 9), **U.S. BITONTO CALCIO S.R.L.** (dal Girone 9 al Girone 8) nel Campionato Regionale Giovanissimi Under 15, si pubblicano nuovamente i gironi definitivi anche a seguito delle ulteriori rinunce pervenute presso il C.R. Puglia LND dalle Società **A.S.D. GIOVENTU CALCIO FOGGIA** nel Campionato Regionale Allievi Under 17 (Girone 3), e **S.S.D. CASARANO CALCIO S.R.L.** nel Campionato Regionale Giovanissimi Under 15 (Girone 23).

Il Comitato Regionale ha accolto nei limiti del possibile tutte le desiderate pervenute da parte delle Società iscritte ai Campionati Regionali U17 e U15 in ordine alla compilazione dei sotto indicati raggruppamenti.

CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI UNDER 17

GIRONE 1 1. ACADEMY SAN GIOVANNI 2. ACCADEMIA CALCIO MONTE 3. ACCADEMIA MANFREDONIA 4. MANFREDONIA CALCIO 1932 5. REAL SAN GIOVANNI 6. SANT ONOFRIO CALCIO	GIRONE 2 1. APOCALISSE A.S.D. 2. APRIGENA 3. COLLINA DEGLI ULIVI 4. EAGLES SAN SEVERO 5. GIOVENTU CALCIO SANSEVERO 6. SPORTING TORREMAGGIORE	GIRONE 3 1. ATLETICO FOGGIA 2. COSMANO SPORT 3. JUVENTUS S. MICHELE 4. PUNTO FOGGIA 5. S. PIO X
GIRONE 4 1. AUDACE CERIGNOLA 2. HERDONIA CALCIO 3. LIBERTY CANOSA 4. REAL SITI 5. TRINITAPOLI 6. UNITI PER CERIGNOLA	GIRONE 5 1. BARLETTA 1922 2. BORGOVILLA CALCIO SPORT 3. BRASILEA BARLETTA 4. ETRA BARLETTA 2008 5. SPIRITO SANTO BARLETTA 6. SPORTING CLUB	GIRONE 6 1. DON BOSCO ANDRIA A.S.D. 2. FIDELIS ANDRIA 2018 S.R.L. 3. FOOTBALL ACADEMY ANDRIA 4. NICOLA DI LEO TRANI 5. PROGETTO UOMO CANOSA 6. VIRTUS CORATO
GIRONE 7 1. MOLFETTA CALCIO 2. POL. TRANI 2006 3. REAL BISCEGLIE 4. SLY TRANI 5. SOCCER TRANI 6. UNIONE CALCIO BISCEGLIE	GIRONE 8 1. BITONTO CALCIO SRL 2. OLIMPIA BITONTO 3. PASSEPARTOUT AURORA BARI 4. PUGLIA SPORT BARI A.S.D. 5. REAL OLIMPIA TERLIZZI 6. WONDERFUL BARI S. SPIRITO	GIRONE 9 1. BELLAVISTA 2. BITETTO 3. LEVANTE AZZURRO 4. LEVANTE BITRITTO 5. PALO FOOTBALL CLUB 6. VIRTUS PALESE CALCIO
GIRONE 10 1. ACCADEMIA CALCIO MOLA 2. ACCADEMIA CALCIO MONOPOLI 3. FESCA BARI 4. MODUGNO 5. NEW FOOTBALL ACADEMY BARI 6. SAN PAOLO LEVANTE AZZURRO	GIRONE 11 1. CALCIO MANIA 2. ESPERIA MONOPOLI A R.L. 3. KIDS CLUB CONVERSANO 4. LA QUERCIA 5. NOCI AZZURRI 2006 6. SOCCER TEAM FASANO	GIRONE 12 1. AGON CLUB ALTAMURA 2. AVANTI ALTAMURA 3. DIVE GROUP SANTERAMO 4. INTESA SPORT CLUB BARI 5. PELLEGRINO SPORT C.5 6. TORITTO
GIRONE 13 1. ARCOBALENO TRIGGIANO 2. ATLETICO CASAMAXIMA 3. FOOTBALL CLUB CAPURSO 4. NICK CALCIO BARI 5. PRO CALCIO BARI 6. PRO GIOVENTU NOICATTARO	GIRONE 14 1. ATLETICO ACQUAVIVA 2. DIMATEAM 3. GRAVINA SOC.COOP.SP.DIL. 4. IST. DI CAGNO ABBRESCIA 5. SANTERAMO 6. SILVIUM GRAVINA	GIRONE 15 1. DELFINI JONICI CALCIO 2. DIAVOLI BIANCOROSI 3. DIAVOLI ROSSI 4. FUTURA MARTINA 5. TARANTO F.C. 1927 S.R.L. 6. VALLE D'ITRIA ACADEMY
GIRONE 16 1. AVETRANA CALCIO 2. DON BOSCO MANDURIA 3. DRIBBLING 4. ERCHIE 5. GIOVANI CRYOS 6. SAVA	GIRONE 17 1. GINOSA 2. HELLAS LATERZA 3. RAGAZZI SPRINT CRISPIANO 4. RED BOYS 5. STATTE 6. VIRTUS MASSAFRA	GIRONE 18 1. ARS ET LABOR GROTTAGLIE 2. AZZURRA CALCIO GROTTAGLIE 3. CEDAS AVIO BRINDISI 4. REAL VIRTUS GROTTAGLIE 5. SS. ANNUNZIATA MESAGNE 6. VIRTUS CALCIO MESAGNE

GIRONE 19 1. ATLETICO OSTUNI 2. BRINDISI FOOTBALL CLUB 3. CITTA DI FASANO 4. NITOR 5. S. VITO 6. TAF CEGLIE MESSAPICA	GIRONE 20 1. EURO SPORT ACADEMY 2. LUPIAE LECCE 3. NOVOLI 4. SALENTO SOCCER ACADEMY 5. SAN GUIDO ACADEMY DAMBLE 6. SPORTING CLUB LECCE	GIRONE 21 1. CALIMERA 2. FABRIZIO MICCOLI 3. FRANCAVILLA CALCIO SRL 4. FUTURA MONTERONI 5. LEVERANO FOOTBALL 6. REAL SOCCER LEVERANO (*) Società Professionistica
GIRONE 22 1. A. TOMA MAGLIE 2. DE CAGNA 2010 OTRANTO 3. LECCE SOCCER ACADEMY A RL 4. NARDO SRL 5. POLISPORTIVA GALATONE 6. VIRTUS GALATINA	GIRONE 23 1. ATLETICO RACALE 2. CASARANO CALCIO S.R.L. 3. GALLIPOLI 1909 S.R.L. SSD 4. GIOVENTU SPORT CASARANO 5. SOCCER DREAM PARABITA 6. VIRTUS	GIRONE 24 1. ARMANDO PICCHI SPECCHIA 2. CAPO DI LEUCA 3. DE FINIBUS TERRAE 4. GIOVENTU CALCIO RUFFANO 5. OLYMPIC UGENTO 6. TRICASE A.S.D.

CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI UNDER 15

GIRONE 1 1. ACADEMY SAN GIOVANNI ASD 2. ACCADEMIA CALCIO MONTE 3. ACCADEMIA MANFREDONIA 4. COSMANO SPORT 5. MANFREDONIA CALCIO 1932 6. REAL SAN GIOVANNI	GIRONE 2 1. APOCALISSE A.S.D. 2. APRICENA 3. COLLINA DEGLI ULIVI 4. EAGLES SAN SEVERO 5. GIOVENTU CALCIO SANSEVERO 6. SPORTING TORREMAGGIORE	GIRONE 3 1. ATLETICO FOGGIA 2. CALCIO FOGGIA 1920 (*) 3. HERDONIA CALCIO 4. JUVENTUS S. MICHELE 5. REAL SITI 6. S. PIO X 7. UNITI PER CERIGNOLA (*) Società Professionistica
GIRONE 4 1. AUDACE CERIGNOLA 2. LIBERTY CANOSA 3. POL. TRANI 2006 4. SLY TRANI 5. SOCCER TRANI 6. TRINITAPOLI	GIRONE 5 1. ATHENA CALCIO BARLETTA 2. BORGOVILLA CALCIO SPORT 3. BRASILEA BARLETTA 4. ETRA BARLETTA 2008 5. MEDAGLIE D ORO 6. SPIRITO SANTO BARLETTA 7. SPORTING CLUB	GIRONE 6 1. DON BOSCO ANDRIA A.S.D. 2. FIDELIS ANDRIA 2018 S.R.L. 3. FOOTBALL ACADEMY ANDRIA 4. NUOVA ANDRIA 5. PROGETTO UOMO CANOSA 6. VIRTUS CORATO
GIRONE 7 1. AUDACE MOLFETTA CALCIO 2. BARLETTA 1922 3. DON UVA CALCIO 1971 4. GRAN FOOTBALL CORATO 5. REAL BISCEGLIE 6. UNIONE CALCIO BISCEGLIE	GIRONE 8 1. ACADEMY GIOVINAZZO 2. BITONTO CALCIO SRL 3. MOLFETTA CALCIO 4. REAL OLIMPIA TERLIZZI 5. VIRTUS PALESE CALCIO 6. WONDERFUL BARI S. SPIRITO	GIRONE 9 1. BELLAVISTA 2. BITETTO 3. LEVANTE AZZURRO 4. OLIMPIA BITONTO 5. PALESE 6. PALO FOOTBALL CLUB
GIRONE 10 1. FESCA BARI 2. LEVANTE BITRITTO 3. MODUGNO 4. NEW FOOTBALL ACADEMY BARI 5. PASSEPARTOUT AURORA BARI 6. SAN PAOLO LEVANTE AZZURRO	GIRONE 11 1. CALCIO MANIA 2. ESPERIA MONOPOLI A R.L. 3. KIDS CLUB CONVERSANO 4. LA QUERCIA 5. NICK CALCIO BARI 6. NOCI AZZURRI 2006	GIRONE 12 1. AGON CLUB ALTAMURA 2. AVANTI ALTAMURA 3. BARI S.P.A. (*) 4. INTESA SPORT CLUB BARI 5. PELLEGRINO SPORT C.5 6. TORITTO (*) Società Professionistica
GIRONE 13 1. ARCOBALENO TRIGGIANO 2. ATLETICO CASAMAXIMA 3. FOOTBALL ACQUAVIVA 4. IST. DI CAGNO ABBRESCIA 5. PRO CALCIO BARI 6. PRO GIOVENTU NOICATTARO	GIRONE 14 1. DIMATEAM 2. DIVE GROUP SANTERAMO 3. FOOTBALL ACADEMY GIOIA 4. GRAVINA SOC.COOP.SP.DIL. 5. SANTERAMO 6. SILVIUM GRAVINA	GIRONE 15 1. GINOSA 2. HELLAS LATERZA 3. RAGAZZI SPRINT CRISPIANO 4. STATTE 5. TARANTO F.C. 1927 S.R.L. 6. VIRTUS MASSAFRA

GIRONE 16 1. ARS ET LABOR GROTTAGLIE 2. AZZURRA CALCIO GROTTAGLIE 3. DRIBBLING 4. FRANCAVILLA CALCIO S.R.L. (*) 5. REAL VIRTUS GROTTAGLIE 6. SS. ANNUNZIATA MESAGNE (*) Società Professionistica	GIRONE 17 1. ACCADEMIA CALCIO MONOPOLI 2. ARBORIS BELLI 1979 3. FUTURA MARTINA 4. RED BOYS 5. VALLE D'ITRIA ACADEMY 6. VIRTUS LOCOROTONDO 1948	GIRONE 18 1. DELFINI JONICI TARANTO 2. DIAVOLI BIANCOROSSÌ 3. DIAVOLI ROSSI 4. DON BOSCO MANDURIA 5. GIOVANI CRYOS (Maruggio) 6. SAVA
GIRONE 19 1. ATLETICO OSTUNI 2. CEDAS AVIO BRINDISI 3. CITTA DI FASANO 4. S. VITO 5. SOCCER TEAM FASANO 6. TAF CEGLIE MESSAPICA	GIRONE 20 1. CALIMERA 2. FABRIZIO MICCOLI 3. LECCE SPA (*) 4. NOVOLI 5. SPORTING CLUB LECCE 6. LUPIAE LECCE (*) Società Professionistica	GIRONE 21 1. BRINDISI FOOTBALL CLUB 2. EURO SPORT ACADEMY 3. FUTURA MONTERONI 4. NITOR 5. SALENTO SOCCER ACADEMY 6. SAN GUIDO ACADEMY DAMBLE
GIRONE 22 1. A. TOMA MAGLIE 2. DE CAGNA 2010 OTRANTO 3. LECCE SOCCER ACADEMY A RL 4. NARDO SRL 5. POLISPORTIVA GALATONE 6. VIRTUS GALATINA	GIRONE 23 1. ANTONIO FILOGRANA 2. GALLIPOLI 1909 S.R.L. SSD 3. GIOVENTU SPORT CASARANO 4. SOCCER DREAM PARABITA 5. VIRTUS	GIRONE 24 1. ARMANDO PICCHI SPECCHIA 2. CAPO DI LEUCA 3. DE FINIBUS TERRAE 4. GIOVENTU CALCIO RUFFANO 5. NEW TEAM TAVIANO 6. TRICASE A.S.D.

MODALITÀ ORGANIZZATIVE NUOVO FORMAT

PRIMA FASE

INIZIO CAMPIONATI REGIONALI: 11 OTTOBRE 2020

- N. SQUADRE PARTECIPANTI: 143 ALLIEVI REGIONALI U17
145 GIOVANISSIMI REGIONALI U15
- N. GIRONI: 24 (composto da N. 6 o 7 squadre ciascuno)
- N. QUALIFICAZIONI ALLA 2^ FASE: 2 (per ciascun girone)

N.B. Le Società che non si qualificheranno alla Seconda Fase continueranno a svolgere l'attività ufficiale con modalità e tempi che il Comitato Regionale Puglia LND definirà successivamente.

SOCIETÀ PROFESSIONISTICHE CON DIRITTO DI CLASSIFICA

Le Società Professionistiche non potranno partecipare alla Seconda Fase del Campionato Regionale in quanto non concorrono per la vittoria del Titolo di Campione Regionale pur avendo diritto di classifica.

Qualora, al termine della Prima Fase, le predette Società si classificassero nei primi due posti della classifica finale del girone eliminatorio, la squadra che accederà alla Seconda Fase del Campionato Regionale sarà la terza migliore classificata.

SECONDA FASE

INIZIO CAMPIONATI REGIONALI: 24 GENNAIO 2021

- **N. SQUADRE PARTECIPANTI:** 48
- **N. GIRONI:** 8 (*composti da N. 6 squadre ciascuno*)
- **N. QUALIFICAZIONI ALLA FASE FINALE PLAYOFF:** 8

FASE FINALE PLAYOFF

SORTEGGIO INTEGRALE

- **N. SQUADRE PARTECIPANTI:** 8
- **QUARTI DI FINALE:** ANDATA 18/04/2021 – RITORNO 25/04/2021
- **SEMIFINALI:** ANDATA 02/05/2021 – RITORNO 09/05/2021
- **FINALI:** GARA UNICA SU CAMPO NEUTRO 23/05/2021

CALENDARIO PROGRAMMAZIONE ATTIVITÀ

PRIMA FASE

Si informano tutte le Società partecipanti ai Campionati Regionali Allievi U17 e Giovanissimi U15 che la programmazione dell'attività ufficiale si svolgerà secondo il seguente calendario:

- 5 OTTOBRE 2020** Pubblicazione dei calendari Campionati Regionali Allievi U17 e Giovanissimi U15 (PRIMA FASE);
- 11 OTTOBRE 2020** Inizio Campionati Regionali Allievi U17 e Giovanissimi U15 (PRIMA FASE).

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

DECISIONE E ORDINANZA NON IMPUGNABILE

Il Tribunale Federale Territoriale Puglia, composto da

Avv. Giancarlo De Peppo	-Presidente
Avv. Antonio Contaldi	-Componente
Avv. Alessandro Amato	-Relatore
Sig. Giacomo Lattanzi	-Segretario

PREMESSO

-che con nota del 20 luglio 2020 (prot. 1075/773/PF 18-19 il Procuratore federale f.f. della FIGC ha deferito innanzi al Tribunale Federale Territoriale per la Puglia – Sezione Disciplinare:

1. il sig. **MASSIMO DEDAMIANI**, dirigente tesserato nella stagione sportiva 2015 – 2016 per la società U.S.D. Città di Bitonto e nella stagione sportiva 2016 – 2017 per la A.P.D. Atletico Bitonto, società quest'ultima che nella stagione sportiva 2018 – 2019 ha mutato la propria denominazione in U.S.D. Polisportiva Five Bitonto;

2. il sig. **ANGELO DEDAMIANI**, dirigente tesserato nella stagione sportiva 2016 – 2017 per la A.P.D. Atletico Bitonto, società che nella stagione sportiva 2018 – 2019 ha mutato la propria denominazione in U.S.D. Polisportiva Five Bitonto;

3. il sig. **GIUSEPPE CAPRIATI**, calciatore tesserato nella stagione sportiva 2015 – 2016 per la società S.S.D. A R.L. Sudest;

4. la società **A.S.D. Molfetta Calcio**;

5. la società **A.S.D. Team Altamura**;

per rispondere:

1.- il sig. **MASSIMO DEDAMIANI**, dirigente tesserato nella stagione sportiva 2015 – 2016 per la società U.S.D. Città di Bitonto e nella stagione sportiva 2016 – 2017 per la A.P.D. Atletico Bitonto, società quest'ultima che nella stagione sportiva 2018 – 2019 ha mutato la propria denominazione in U.S.D. Polisportiva Five Bitonto:
- della violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore all'epoca dei fatti (art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in vigore), nonché dell'art. 6, comma 2, dello stesso Codice di Giustizia Sportiva in vigore all'epoca dei fatti (art. 24, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore), per avere lo stesso nel corso delle stagioni sportive 2015 – 2016 e 2016 - 2017, nonostante la sua posizione di dirigente tesserato per società affiliate alla F.I.G.C., svolto attività di raccolta illegale di scommesse su gare di calcio nella cittadina di Bitonto, nell'ambito di un'organizzazione avente ad oggetto l'utilizzo di siti illegali per l'esercizio del gioco a distanza;

2.- il sig. **ANGELO DEDAMIANI**, dirigente tesserato nella stagione sportiva 2016 – 2017 per la A.P.D. Atletico Bitonto, società che nella stagione sportiva 2018 – 2019 ha mutato la propria denominazione in U.S.D. Polisportiva Five Bitonto:
- della violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore all'epoca dei fatti (art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in vigore), nonché dell'art. 6, comma 2, dello stesso Codice di Giustizia Sportiva in vigore all'epoca dei fatti (art. 24, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore), per avere lo stesso nel corso della stagione sportiva 2016 - 2017, nonostante la sua posizione di dirigente tesserato per società affiliata alla F.I.G.C., svolto attività di raccolta illegale di scommesse su gare di calcio nella cittadina di Bitonto, nell'ambito di un'organizzazione avente ad oggetto l'utilizzo di siti illegali per l'esercizio del gioco a distanza;

3.- il sig. **GIUSEPPE CAPRIATI**, calciatore tesserato nella stagione sportiva 2015 – 2016 per la società S.S.D. A R.L. Sudest:

- della violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore all'epoca dei fatti (art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in vigore), nonché dell'art. 6, comma 2, dello stesso Codice di Giustizia Sportiva in vigore all'epoca dei fatti (art. 24, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore), per avere lo stesso nel corso della stagione sportiva 2015 – 2016, nonostante la sua posizione di calciatore tesserato per società affiliata alla F.I.G.C., svolto attività di raccolta illegale di scommesse su gare di calcio nella città di Bari, nell'ambito di un'organizzazione avente ad oggetto l'utilizzo di siti illegali per l'esercizio del gioco a distanza;

4.- la società **A.S.D. MOLFETTA CALCIO**, nella stagione sportiva 2015 – 2016 denominata **A.S.D. Atletico Mola**, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4, comma 2, del C.G.S. in vigore all'epoca dei fatti (art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore) per le condotte oggetto di incolpazione, come sopra formulate, poste in essere dal sig. Umberto Del Core;

5.- la società **A.S.D. TEAM ALTAMURA**, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4, comma 2, del C.G.S. in vigore all'epoca dei fatti (art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore) per le condotte oggetto di incolpazione, come sopra formulate, poste in essere dal sig. Umberto Del Core;

- ai fini della individuazione precisa delle condotte per le quali sono chiamate a rispondere a titolo di responsabilità oggettiva le società A.S.D. Molfetta Calcio ed A.S.D. Team Altamura, qui di seguito si riporta il capo di incolpazione formulato con la Comunicazione di Conclusione delle Indagini nei confronti del sig. Umberto Del Core, ribadendo che lo stesso ha raggiunto con la Procura Federale l'accordo ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019, così come pubblicato nel Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n. 171/A del 5.12.2019: "*sig. **Umberto Del Core**, calciatore- tesserato nella stagione sportiva 2015 – 2016 per la A.S.D. Atletico Mola, società che nella stagione sportiva 2018 – 2019 ha mutato la propria denominazione in A.S.D. Molfetta Calcio, e nella stagione sportiva 2016 – 2017 per la società A.S.D. Team Altamura: - violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore all'epoca dei fatti (art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in vigore), nonché dell'art. 6, comma 2, dello stesso Codice di Giustizia Sportiva in vigore all'epoca dei fatti (art. 24, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore), per avere lo stesso nel corso delle stagioni sportive 2015 – 2016 e 2016 - 2017, nonostante la sua posizione di calciatore tesserato per società affiliate alla F.I.G.C., svolto attività di raccolta illegale di scommesse su gare di calcio nella città di Bari, nell'ambito di un'organizzazione avente ad oggetto l'utilizzo di siti illegali per l'esercizio del gioco a distanza*".

-che alla udienza del 21.09.2020 erano presenti:

per la Procura Federale l'avv. Paolo Mormando, il sig. Martelli Massimiliano, in rappresentanza della A.S.D. TEAM ALTAMURA assistito dall'avv. Giuseppe Ventura pure presente che hanno dichiarato di avere raggiunto una intesa con la Procura Federale ai fini dell'applicazione delle sanzioni ridotte ai sensi dell'art. 27 del CGS determinate nella misura di euro 334,00, l'avv. Michele Jacono, difensore della **A.S.D. MOLFETTA CALCIO** che ha concluso per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate con la memoria depositata, l'avv. Rossana Fallacara, difensore dei sigg.ri Dedamiani Angelo e Dedamiani Massimo che ha concluso per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate con la memoria depositata. Nessuno è comparso per il sig. Giuseppe Capriati benchè regolarmente convocato.

MOTIVAZIONE

Il Tribunale Federale Territoriale, con riferimento alla posizione della **ASD Team Altamura**, ritiene corretta la qualificazione dei fatti così come formulata dalle parti e congrua la sanzione di euro 334,00 come determinata in sede di patteggiamento intercorso alla udienza del 21.9.2020 con la Procura federale.

Con riferimento alla posizione della società **ASD Molfetta Calcio** il Tribunale ritiene la stessa responsabile ai sensi dell'art. 4, comma 2 del CGS in vigore all'epoca dei fatti (art. 6 comma 2 del CGS in vigore) per le condotte poste in essere dal sig. Umberto Del Core. Dagli atti del procedimento penale emerge che il sig. Umberto Del Core ha ricoperto la qualità di socio occulto e gestore della sala scommesse sita in Bari alla piazza San Pietro n.21 ove venivano effettuate e raccolte scommesse attraverso l'utilizzo di siti non riconducibili al circuito autorizzato dall'A.A.M.S. ponendo così in essere una intermediazione illecita tra il bookmaker e il cliente e commettendo, altresì, l'esercizio abusivo della raccolta di scommesse.

Non può essere accolta la tesi difensiva di assenza di interesse e vantaggio della ASD Molfetta calcio rispetto all'attività di raccolta illegale di scommesse di calcio. La ASD Molfetta risponde, infatti, a titolo di responsabilità oggettiva e, quindi, la società di calcio risponde, disciplinarmente a prescindere dalla colpa o dal dolo e, quindi, anche in assenza di interessi e/o vantaggi conseguiti.

Si tratta, dunque di una responsabilità senza colpevolezza imputata per fatto altrui, ed opera anche nell'ipotesi in cui dall'illecito commesso dal tesserato, derivi uno svantaggio in capo alla società di appartenenza dell'incolpato. Dal punto di vista della operatività dell'istituto in esame, la società di calcio è oggettivamente responsabile dell'operato: dei dirigenti, dei tesserati, di ogni altro soggetto che svolge attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale, o comunque rilevante per l'ordinamento federale. L'appartenenza del sig. Umberto Del Core alla ASD Atletico Mola che ha mutato la denominazione in ASD Molfetta calcio comporta quindi la responsabilità di quest'ultima per le ragioni innanzi evidenziate.

È bene rammentare, poi, che il Cambio di Denominazione Sociale non ha influenza alcuna sulla "continuità associativa" che continua assolutamente ad essere mantenuta. La prova della illiceità della condotta del sig. Del Core Umberto determina, quindi, la fondatezza delle incolpazioni ascritte nell'atto di deferimento alla ASD Molfetta Calcio.

Con riferimento alla posizione del sig. **Giuseppe Capriati** gli atti istruttori del procedimento penale hanno confermato che lo stesso nel corso della stagione sportiva 2015 – 2016, nonostante la sua posizione di calciatore tesserato per la società affiliata alla F.I.G.C., ha svolto una attività di raccolta illegale di scommesse su gare di calcio nella città di Bari, nell'ambito di un'organizzazione avente ad oggetto l'utilizzo di siti illegali per l'esercizio del gioco a distanza. Il sig. Giuseppe Capriati è risultato socio occulto e gestore della sala giochi con sede in Bari alla piazza san Pietro n.21 unitamente al sig. Del Core Umberto. Presso la suddetta sala scommesse venivano effettuate e raccolte scommesse attraverso l'utilizzo dei siti non riconducibili al circuito autorizzato (cfr. in particolare le intercettazioni telefoniche del 16.5.2016, 25.5.2016, 2.7.2016, 4.7.2016, 10.10.2016 e la conversazione criptata del 16.6.2016). Quest'ultimo ha definito la propria posizione a seguito del raggiungimento con la Procura Federale di accordo ai sensi dell'art. 32 sexies CGS all'epoca vigente, così come pubblicato nel CU della FIGC n.171/A del 5.12.2019. La prova della illiceità della condotta (effettuazione e raccolta di scommesse attraverso l'utilizzo dei siti non riconducibili al circuito autorizzato) determina pertanto la fondatezza delle incolpazioni ascritte nell'atto di deferimento al sig. Giuseppe Capriati.

Con riferimento alla posizione del Sig. Massimo Dedamiani

Dalla imponente documentazione in atti, ed in particolare da quella afferente il Procedimento penale n. 11661/15 R.G.N.R. mod. 21 in essere presso la Procura della Repubblica di Bari- Direzione Distrettuale Antimafia del Tribunale di Bari, ed, in particolare dall'informativa di P.G. del 25/09/2018 redatta dal GICO del Nucleo di Polizia Economico – finanziaria di Bari, emerge chiara l'esistenza di un'articolata organizzazione dedita alla raccolta di scommesse al di fuori del circuito legale "on line", facente riferimento e capo a noti pregiudicati della criminalità barese ed, in particolare a membri della famiglia di Vito Martiradonna.

Detta organizzazione, in particolare acquisiva le giocate attraverso l'utilizzo di piattaforme internet non autorizzate utilizzando i siti con estensione ".com": Bet 1128 e Planetwin.

Tanto avveniva anche attraverso la compiacenza di Agenzie di scommesse apparentemente legali, e, quindi, formalmente irreprensibili, con le modalità seguenti: il titolare dell'agenzia usufruiva di uno o più "conti gioco" (normalmente intestati a soggetti prestanome compiacenti) per consentire l'effettuazione delle scommesse da parte del cliente finale sia da "banco" che "on line".

In questo secondo caso, in particolare, si dava la possibilità allo scommettitore di effettuare la giocata, proprio utilizzando detto "conto gioco" gestito dall'Agenzia, senza effettuare la dovuta registrazione di legge.

In caso di vincita, quindi, essa veniva poi pagata dall'agenzia utilizzando denaro contante, così anticipando la somma per conto del bookmaker, che all'uopo gli metteva a disposizione un fido per consentire le giocate.

Tanto aggirava la normativa di settore, che, al contrario, vieta la circolazione di denaro contante, sia da parte dello scommettitore finale, sia per quanto riguarda le agenzie, cui non spetta alcuna forma di fido da parte del gestore del sito.

Il “conto gioco” di cui si discetta, infatti, in base alla regolamentazione legale dei giochi “on line”, può essere aperto solamente rispettando specifiche modalità di identificazione che lo rendono strettamente personale, accrediti ed addebiti relative alle scommesse devono essere esclusivamente eseguiti “on line”, utilizzando sistemi di pagamento telematici che ne garantiscono la tracciabilità e, ciò, all’evidente scopo di evitare forme di riciclaggio di denaro poco pulito, ovvero assicurare il pagamento dell’imposta di legge sulla scommessa all’Erario italiano.

Invece, con lo stratagemma, delineato, illegalmente le agenzie, svolgevano una attività di intermediazione tra il bookmaker e lo scommettitore finale, assolutamente illegale, sì da integrare l’ipotesi di reato dell’esercizio abusivo della raccolta di scommesse.

Tra i soggetti coinvolti nella articolata e complessa organizzazione dedita in siffatta raccolta di scommesse, ne venivano individuati anche alcuni, all’epoca dei fatti tesserati per Società dilettantistiche affiliate alla F.I.G.C., tra i quali anche l’odierno incolpato, dirigente nella stagione sportiva 2015-16 per la società U.S.D. Città di Bitonto, in quella 2016-2017 per la A.P.D. Atletico Bitonto, la quale in quella ancora successiva 2018-19 ha mutato la propria denominazione in U.S.D. Polisportiva five Bitonto, donde l’interesse per lui della Procura federale sportiva che lo deferiva per le predette violazioni a lui ascritte.

In particolare, quanto allo stesso il GICO della Guardia di finanza di Bari appurava, che era, all’epoca dei fatti gestore di fatto, in Bitonto, dell’esercizio commerciale denominato “ Bar TYCHE”, sito alla Via Giovanni XXIII n. 2, con annessa sala scommesse a brand PLANETWIN365 del bookmaker austro- maltese SKS365, nonché di altra ubicata alla via Borgo San Francesco n. 14 a marchio BETALAND in precedenza anch’essa PLANETWIN, interessate dai traffici dei Martiradonna, nelle quali venivano utilizzati, per l’appunto, i siti non riconducibili al circuito legale di scommesse di cui si è prima detto.

La contiguità del prevenuto, nell’esercizio di dette sue agenzie di scommesse, con i componenti della famiglia Martiradonna, come detto artefici in posizione apicale di detto illegale traffico, emerge evidente, per altro, da intercettazioni telefoniche e telematiche in atti, da cui si evince, in particolare, la sua pressante richiesta agli stessi, anche attraverso l’intercessione di un noto boss locale bitontino: Domenico Conte, per ottenere in favore delle proprie sale – scommesse il diritto di concessione PLANETWIN365, come detto di proprietà della società SKS365, presso la quale il figlio di Martiradonna Vito, Martiradonna Francesco, è risultato, dal mese di Ottobre 2016 operare formalmente quale consulente.

E’ sufficientemente provato, pertanto, che la condotta contestata al Dedamiani Massimo possa essere riconducibile nel paradigma di incolpazione dell’art. 6 comma 2 del previgente C.G.S. (trasfuso in maniera identica nell’art. 24 comma 2 del nuovo C.G.S.) lui ascritto, con riferimento, in particolare, a quanto previsto dal primo periodo dello stesso.

La circostanza addotta dalla difesa, nella propria memoria difensiva in atti e ribadita nel corso dell’udienza in cui si è discusso il deferimento, al fine di escludere ogni responsabilità del prevenuto in merito, fondata sul fatto che egli non fosse risultato affatto imputato nel Procedimento penale dal quale ha preso le mosse il presente giudizio sportivo, alla luce di quanto sopra rappresentato, ed in assenza di una ricostruzione alternativa a quella così addotta dalla pubblica accusa sportiva, non può avere efficacia dirimente.

Costituisce, infatti, *ius receptum* della giurisprudenza federale sportiva, che una condotta non ritenuta rilevante per l’Ordinamento penale, ben possa esserlo per quello Sportivo che ci occupa, differendone sensibilmente il metro di valutazione, che in ambito penale si informa al principio della certezza della prova di sua commissione, in quello sportivo, invece, a quello diverso, meno intenso, della ragionevole certezza della sua effettiva realizzazione.

Sicchè, in ragione di quanto sopra rappresentato, ritiene, Questo Tribunale, sussistere, per quanto in atti, proprio essa ragionevole certezza che l’incolpato, abbia posto in essere, con la sua condotta in esame, l’illecito disciplinare di cui si sta discettando.

A maggior ragione, con detto suo comportamento Il Dedamiani Angelo, ha, altresì, pacificamente violato il disposto dell’ art. 1 bis co. 1 del C.G.S. abrogato (oggi riscritto nell’art. 4 co. 1 del Nuovo) pure a lui contestato dalla Procura federale, venendo così meno, ai superiori principi di lealtà, correttezza e probità che esso impone ai tesserati di avere in ogni loro agire riferibile all’attività sportiva.

Quoad poenam Il Tribunale, ritiene di dover irrogare allo stesso il minimo della sanzione edittale prevista da esso art. 6 comma 2 del previgente C.G.S. (art. 24 comma 2 del nuovo C.G.S.) di per sé particolarmente afflittiva, in ragione del minimale apporto fornito dall'incolpato alla organizzazione delittuosa di che trattasi avente dimensione transnazionale, e della scarsissima considerazione in cui lo stesso era tenuto dai suoi stessi adepti, sì come emerge dalle stesse captazioni telematiche e telefoniche del GICO della Guardia di finanza, in cui egli viene sovente apostrofato da costoro con epiteti di assoluto disvalore e dileggio, e considerato come un incapace.

Addirittura, da esse captazioni della G.D.F., emerge come il Martiradonna Vito risulti addirittura infastidito in merito alle pressanti richieste rivoltegli dal Dedamiani Massimo, (anche con l'intercessione di un boss locale bitontino: Domenico Conte), al fine di interessarsi per ottenere in favore delle sue agenzie di scommesse il diritto di concessione della PLANETWIN365, contando sul fatto che il figlio Martiradonna Francesco era un consulente della società titolare del brand, diritto di concessione, senza l'ottenimento del quale l'incolpato non avrebbe più potuto operare sul mercato legale.

Sicchè si ritiene equo, in ragione di tanto, irrogare lui la sanzione di anni tre di inibizione ed Euro 25.000 di ammenda, come in dispositivo.

Con riferimento alla posizione del sig. **Angelo Dedamiani** si osserva quanto segue.

Le prove raccolte, pur mantenendo una loro validità, si palesano del tutto insuscettibili di raggiungere per la posizione del sig. Angelo Dedamiani quel grado di reale consistenza che potrebbe portare alla dichiarazione di sua colpevolezza.

In particolare, come rilevato da parte della Corte di Cassazione anche alla stregua delle Convenzioni Internazionali sottoscritte dall'Italia, non può aversi condanna dell'imputato laddove non vi sia la certezza della sua responsabilità, mentre quando la prova è incompleta si impone la assoluzione (v. per tutte Cass. n. 43324/2005, omissis; Cass. n. 41052/2005, omissis; Cass. n. 41176/2005, omissis; Cass. sez. 6^a, n. 1518/1997 Rv. 208144; Cass. sez. 2^a, n. 3777/1995, Rv. 203118). Questi principi trovano piena conferma nelle decisioni degli organi di Giustizia Sportiva.

In altri termini, nel caso di specie la contestazione contenuta nel deferimento del sig. Angelo Dedamiani non trova riscontro nel dato probatorio acquisito ponendosi al di fuori dell'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana. Il sig. Angelo Dedamiani deve quindi essere prosciolto dalla incolpazione di cui al capo 2 dell'atto di deferimento.

Per questi motivi il Tribunale Federale Territoriale Puglia

DICHIARA

A) il sig. **Massimo Dedamiani** responsabile dell'incolpazione a lui ascritta nell'atto di deferimento al capo 1 artt. 1bis comma 1 CGS in vigore all'epoca dei fatti (art. 4 comma 1 del CGS in vigore), 6 comma 2 CGS in vigore all'epoca dei fatti (art. 24 comma 2 del CGS in vigore) applicando allo stesso la sanzione della inibizione per anni 3 (tre) e dell'ammenda di euro 25 mila;

B) il sig. **Angelo Dedamiani** prosciolto dalla incolpazione di cui al capo 2 dell'atto di deferimento;

C) il sig. **Giuseppe Capriati** responsabile dell'incolpazione a lui ascritta nell'atto di deferimento al capo 1 artt. 1bis comma 1 CGS in vigore all'epoca dei fatti (art. 4 comma 1 del CGS in vigore), 6 comma 2 CGS in vigore all'epoca dei fatti (art. 24 comma 2 del CGS in vigore) applicando allo stesso la sanzione della inibizione per anni 4 (quattro) e mesi 6 (sei) e dell'ammenda di euro 30 mila;

D) la **società ASD Molfetta Calcio** nella stagione sportiva 2015/2016 già denominata A.S.D. Atletico Mola responsabile a titolo di responsabilità oggettiva della incolpazione ai sensi dell'art. 4 comma 2 del CGS in vigore all'epoca dei fatti (art. 6 comma 2 del CGS in vigore) rubricata al capo 4 dell'atto di deferimento per le condotte oggetto di incolpazione come formulate a carico del sig. **Umberto Del Core** (artt. 1 bis comma 1 CGS in vigore all'epoca dei fatti – art. 4 comma 1 del CGS in vigore-, 6 comma 2 CGS in vigore all'epoca dei fatti – art. 24 comma 2 del CGS in vigore -) che ha definito la propria posizione a seguito di raggiungimento con la

Procura federale di accordo ai sensi dell'art. 32 sexies CGS all'epoca vigente, così come pubblicato nel C.U. della FIGC 171/A/ del 5.12.2019 applicando alla stessa la sanzione della ammenda di 500,00 euro;

E) la società **ASD TEAM Altamura** responsabile a titolo di responsabilità oggettiva della incolpazione ai sensi dell'art. 4 comma 2 del CGS in vigore all'epoca dei fatti (art. 6 comma 2 del CGS in vigore) rubricata al capo 5 dell'atto di deferimento per le condotte oggetto di incolpazione come formulate a carico del sig. *Umberto Del Core* (artt. 1 bis comma 1 CGS in vigore all'epoca dei fatti – art. 4 comma 1 del CGS in vigore-, 6 comma 2 CGS in vigore all'epoca dei fatti – art. 24 comma 2 del CGS in vigore -) che ha definito la propria posizione a seguito di raggiungimento con la Procura federale di accordo ai sensi dell'art. 32 sexies CGS all'epoca vigente, così come pubblicato nel C.U. della FIGC 171/A/ del 5.12.2019 applicando alla stessa la sanzione della ammenda di 334, 00 euro così come da patteggiamento intercorso all'udienza del 21.9.2020 con la procura federale territoriale;

Motivazione nei termini di cui all'art. 82 comma 4 CGS.

Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio del TFT del 21/9/2020.

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

TESTO DELLA DECISIONE RELATIVA AL DISPOSITIVO EMESSO E PUBBLICATO A SEGUITO DELLA RIUNIONE DEL 21/09/2020

Il Tribunale Federale Territoriale per la Puglia presieduto dall'Avv. Giancarlo DE PEPPA e con la partecipazione dell'Avv. Antonio CONTALDI (relatore) e dell'Avv. Alessandro Amato quali componenti, nella riunione del 21/09/2020 ha adottato la seguente decisione nel procedimento disciplinare 129/778 pfi 19-20 (erroneamente indicato in deferimento con il numero 129/778 pfi 20-21 promosso su deferimento della Procura Federale della F.I.G.C. con atto del 02/7/2020 (prot. 1297/778 pfi 20-21/MDL/jg) nei confronti dei deferiti:

Sig. LEONARDO PALUMBO, *“Presidente della Società U.S.D. ALTO TAVOLIERE SAN SEVERO per rispondere della violazione degli artt. 2 comma 1 e 4 del C.G.S. in relazione con il punto 14 lettera C) del C.U. n. 1 della L.N.D. s.s. 2018-2019 e dell'art. 94 ter delle N.O.I.F.- Norme Organizzative interne della F.I.G.C., “ per aver omesso di depositare presso il competente Dipartimento l'accordo economico stipulato con l'allenatore dilettante Sig. Fabio PROSPERI con scrittura privata priva di data ma relativa al periodo dal 6 ottobre 2018 al 30 giugno 2019”.*

SOCIETÀ U.S.D. ALTO TAVOLIERE SAN SEVERO per rispondere: *“a titolo di responsabilità diretta, ex art. 6 comma 1 del C.G.S. per le violazioni ascritte al Sig. Leonardo Palumbo, Presidente e legale rappresentante della Società U.S.D. ALTO TAVOLIERE SAN SEVERO”*

FATTO

Con l'atto di deferimento sopra indicato, trasmesso ai deferiti ed al Tribunale Federale Territoriale per la Puglia, che qui, per motivi di brevità, si intende integralmente riportato, la Procura Federale della F.I.G.C., ha promosso il presente Procedimento ai danni dei predetti incolpati.

Verificata la regolarità delle convocazioni di rito, il Tribunale Federale Territoriale disponeva la convocazione di entrambi per l'Udienza del 21 Settembre 2020, alla quale compariva **l'Avv. Paolo Mormando** per la Procura Federale, laddove nessuno presenziava per i deferiti.

In assenza di eccezioni preliminari, il rappresentante della Procura concludeva richiamandosi integralmente a quanto contenuto nell'atto di deferimento, chiedendo affermarsi la responsabilità del Sig. Leonardo Palumbo e della Società incolpata con l'applicazione: al primo della inibizione di 6 mesi, alla seconda dell'ammenda di Euro 700,00 per le su dette violazioni contestate.

Il Tribunale Federale Territoriale si riservava di decidere in Camera di Consiglio.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Entrambi gli incolpati vanno senz'altro ritenuti responsabile delle violazioni loro ascritte nell'atto di deferimento per quanto documentalmente comprovato in atti.

A ciò aggiungasi che con nota intitolata "Riconoscimento della fondatezza dell'addebito" datata 07/08/2020 a firma dello stesso sig. Leonardo Palumbo, nella sua spiegata qualità di Presidente della U.S.D. ALTO TAVOLIERE SAN SEVERO, questi, per l'appunto, si dichiarava, preso atto della comunicazione di deferimento, pacificamente responsabile degli addebiti ivi contestati per sé e per la Società da lui legalmente rappresentata.

Non resta, pertanto, a questo Tribunale altro che commisurare la sanzione prevista dal C.G.S. per gli incolpati, che si ritiene equo irrogare nella misura esatta richiesta dalla Procura Federale, sottolineando, la pluri recidività del Palumbo e della Società da lui presieduta, per fatti identici e/o della stessa specie a quello in attenzione, commessi a breve distanza gli uni dagli altri, atteso che con Decisione del 24/07/2020 Questo Organo disciplinare di Giustizia Sportiva ha avuto modo di sanzionarli nel Proc. disciplinare n. 169/805 pfi 20-21 per fatto relativo alla s.s. 2018-2019, e, con altra, emessa in pari data a quella che ci occupa, nel Proc. disciplinare n. 1846/931 pfi 19 -20 per fatto relativo alla s.s. 2019-2020, sicchè poca rilevanza può avere l'ammissione dell'addebito a fini mitigatori.

P.Q.M.

il Tribunale Federale Territoriale per la Puglia, nella composizione in premessa descritta, assolto l'obbligo motivazionale, nei termini di sinteticità e celerità previsti dall'art. 51 C.G.S. vigente, provvedendo in merito al Procedimento in esame, come da dispositivo:

DICHIARA

- A) Il Sig. Leonardo Palumbo responsabile dell'incolpazione a lui ascritta nell'atto di deferimento al capo 1) artt. 2 comma 1 e 4 comma 1 CGS in relazione con il punto 14 lett. C) del CU n. 1 della LND SS 2018-2019 e dell'art. 94 ter delle NOIF - Norme Organizzative interne della FIGC -applicando allo stesso la sanzione della inibizione di 6 mesi (sei);
- B) La Società U.S.D. ALTO TAVOLIERE SAN SEVERO responsabile a titolo diretto della incolpazione ai sensi dell'art. 6 comma 1 del CGS. per le violazioni ascritte al Sig. Leonardo Palumbo, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della stessa di cui al capo 2 dell'atto di deferimento, applicando alla stessa la sanzione dell'ammenda di euro 700,00 (settecento).

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

TESTO DELLA DECISIONE

RELATIVA AL DISPOSITIVO EMESSE E PUBBLICATO A SEGUITO DELLA RIUNIONE DEL 21/09/2020

Il Tribunale Federale Territoriale per la Puglia presieduto dall'Avv. Giancarlo DE PEPPA e con la partecipazione dell'Avv. Antonio CONTALDI (relatore) e dell'Avv. Alessandro Amato quali componenti, nella riunione del 21/09/2020 ha adottato la seguente decisione nel procedimento disciplinare 1846/931 pf 19-20 promosso su deferimento della Procura Federale della F.I.G.C. con atto del 03/08/2020 (prot. 1846/931 pfi 19-20/MDL/jg) nei confronti dei deferiti:

Sig. LEONARDO PALUMBO, "Presidente della Società U.S.D. ALTO TAVOLIERE SAN SEVERO per rispondere della violazione dell'art. 4 primo comma del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art. 31 (sesto comma) del C.G.S. ed all'art. 94 ter, tredicesimo comma, delle N.O.I.F. (Norme Organizzative interne Federali), per aver omesso di corrispondere in favore dell'allenatore Sig. Costanzo PALMIERI, nel termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento arbitrale, l'importo di Euro 2.703 (duemilasettecentotre) liquidato dal Collegio Arbitrale della L.N.D. per le controversie tra allenatori e società mediante lodo pronunciato all'esito del procedimento arbitrale iscritto al n. 55/90 (144/89 bis ; in San Severo, il 18 novembre 2019 (ossia: il trentesimo giorno successivo alla comunicazione del lodo).

SOCIETÀ U.S.D. ALTO TAVOLIERE SAN SEVERO: "per rispondere della violazione dell' art. 6 comma 1, del CGS. a titolo di responsabilità diretta per le violazioni ascritte al Sig. Leonardo Palumbo, Presidente e legale rappresentante della Società U.S.D. ALTO TAVOLIERE SAN SEVERO".

FATTO

Con l'atto di deferimento sopra indicato, trasmesso ai deferiti ed al Tribunale Federale Territoriale per la Puglia, che qui, per motivi di brevità, si intende integralmente riportato, la Procura Federale della F.I.G.C., ha promosso il presente Procedimento ai danni dei predetti incolpati.

Verificata la regolarità delle convocazioni di rito, il Tribunale Federale Territoriale disponeva la convocazione di entrambi per l'Udienza del 21 Settembre 2020, alla quale compariva **l'Avv. Paolo Mormando** per la Procura Federale, laddove nessuno presenziava per i deferiti.

In assenza di eccezioni preliminari, il rappresentante della Procura concludeva richiamandosi integralmente a quanto contenuto nell'atto di deferimento, chiedendo affermarsi la responsabilità del Sig. Leonardo Palumbo e della Società incolpata con l'applicazione: al primo della inibizione di 6 mesi, alla seconda della sanzione di un punto di penalità da scontarsi nella corrente stagione sportiva 2020 -2021, per le su dette violazioni contestate.

Il Tribunale Federale Territoriale si riservava di decidere in Camera di Consiglio.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Entrambi gli incolpati vanno senz'altro ritenuti responsabile delle violazioni loro ascritte nell'atto di deferimento, per quanto documentalmente comprovato in atti.

A ciò aggiungasi che con nota intitolata "*Riconoscimento della fondatezza dell'addebito*" datata 07/08/2020, a firma dello stesso sig. Leonardo Palumbo, nella sua spiegata qualità di Presidente della U.S.D. ALTO TAVOLIERE SAN SEVERO, questi, per l'appunto, si dichiarava, preso atto della comunicazione di deferimento, pacificamente responsabile degli addebiti ivi contestati per sé e per la Società da lui legalmente rappresentata.

Non resta, pertanto, a questo Tribunale altro che commisurare la sanzione prevista dal C.G.S. per gli incolpati, che si ritiene equo irrogare nella misura esatta richiesta dalla Procura Federale, sottolineando, la pluri recidività del Palumbo e della Società da lui presieduta, per fatti della stessa specie (*omesso deposito presso il competente Dipartimento di accordo economico stipulato con l'allenatore dilettante*) a quello in attenzione, commessi a breve distanza gli uni dagli altri, atteso che con Decisione del 24/07/2020, Questo Organo disciplinare di Giustizia Sportiva ha avuto modo di sanzionarli nel Proc. disciplinare n. 169/805 pfi 20-21 per fatto relativo alla s.s. 2018-2019, proprio con riferimento all'allenatore Sig. Costanzo Palmieri e, con altra, emessa in pari data a quella che ci occupa, nel Proc. disciplinare n. 129/778 pfi 19 -20 per fatto relativo alla s.s. 2019-2020 riguardante altro allenatore, sicchè poca rilevanza può avere l'ammissione dell'addebito e la circostanza che l'allenatore Costanzo Palmieri, successivamente sia stato onorato per i suoi crediti liquidati dal provvedimento arbitrale in questione a fini mitigatori.

P.Q.M.

il Tribunale Federale Territoriale per la Puglia, nella composizione in premessa descritta, assolto l'obbligo motivazionale, nei termini di sinteticità e celerità previsti dall'art. 51 C.G.S. vigente, provvedendo in merito al Procedimento in esame, come da dispositivo:

DICHIARA

- C) Il Sig. Leonardo Palumbo responsabile dell'incolpazione a lui ascritta nell'atto di deferimento al capo 1) artt. 31 comma 6 CGS e art. 94 ter comma 13 delle NOIF - Norme Organizzative interne della FIGC -applicando allo stesso la sanzione della inibizione di 6 mesi (sei);
- D) La Società U.S.D. ALTO TAVOLIERE SAN SEVERO responsabile a titolo diretto della incolpazione ai sensi dell'art. 6 comma 1 del CGS. per le violazioni ascritte al Sig. Leonardo Palumbo, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della stessa di cui al capo 2 dell'atto di deferimento, applicando alla stessa la sanzione di 1 (uno) punto di penalità da scontarsi nella corrente stagione sportiva 2020-2021 per il principio di afflittività.

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

DISPOSITIVO E DECISIONE

Il Tribunale Federale Territoriale Puglia, composto dal Presidente Avv. Giancarlo De Peppo, dall'Avv. Gioacchino Ghio (relatore) e dall'Avv. Salvatore Boffola (componente), con il Rag. Giacomo Lattanzi quale segretario, in ordine al deferimento DEL 04.08.2020 proposto dalla Procura Federale nel procedimento disciplinare nr.879 pfi 19-20, e esaminato all'udienza del 28/09/2020

Premesso

che in relazione al procedimento iscritto nel registro dei procedimenti della Procura Federale in data 11.02.2020 oggetto del deferimento comunicato a questo Tribunale il 04.08.2020 e notificato il 24.06.2020 alla Sig.ra **Angela Loprieno** nella sua qualità di **Presidente e legale Rappresentante della ASD FOOTBALL CLUB CAPURSO** nonché alla medesima società **ASD FOOTBALL CLUB CAPURSO** a titolo di responsabilità diretta in data 14.06.2020;

che alla sig.ra **LOPRIENO ANGELA**, nella predetta qualità, è stata contestata la violazione dell'obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 4, comma 1 del vigente C.G.S. in relazione all'art.32, comma 2 del vigente C.G.S. e art. 29, comma 2 della N.O.I.F., per aver "consentito che altro soggetto non identificato all'interno della società, apponesse, sul modulo di tesseramento del 20.12.2019, la firma apocriфа del calciatore **ABBATESCIANNI CHRISTIAN**, formalizzando, così, il relativo vincolo in favore della propria società".

che alla udienza del 28.09.2020 sono presenti l'Avv. Nicola MONACO per la Procura Federale e gli Avvocati Giulio DESTRATIS, Silvio GERMANO e Salvatore CONTICCHIO difensori della sig.ra Loprieno e della società i quali insistevano per le preliminari eccezioni di nullità del deferimento per il mancato rispetto dei termini nel merito escludeva la natura dolosa dell'illecito trattandosi di mera leggerezza, riportandosi alla memoria difensiva depositata il 22.09.2020. Nello specifico la difesa eccepiva:

- 1) il mancato rispetto del termine di cui al comma 2 dell'art. 125 CGS per essere stata esercitata l'azione disciplinare in data 4.08.2020 oltre il trentesimo giorno a decorrere 3.07.2020 data ultima per deposito memorie ex art. 123 comma 1 CGS.
- 2) La violazione dell'art. 93 CGS in combinato disposto con l'art. 44 CGS per tardività della fissazione della udienza di discussione da parte del TFT, trattazione indicata in una data oltre il trentesimo giorno a partire dal 6 agosto 2020 (data di avviso fissazione udienza).

che il Tribunale Federale Territoriale Puglia si riservava sulle predette eccezioni.

Il Tribunale medesimo, a scioglimento della riserva di cui sopra, provvedeva in tal senso:

- Con riferimento alla prima eccezione di nullità per violazione dei termini perentori ex art 125, comma 2, CGS in combinato disposto con l'art. 123 CGS, rigettava la stessa in quanto il deferimento veniva esercitato entro il termine di 30 giorni così come fissato dall'art. 123 CGS. Difatti, come emerge dalla documentazione in atti, le ricevute di ricezione delle CCI alla sig.ra Loprieno e alla società ASD Football Club Capurso erano datate, rispettivamente, il 24.06.2020 e il 14.07.2020. E, pertanto, il deferimento datato 4.08.2020 rispettava puntualmente i termini;
- Con riferimento alla seconda eccezione in ordine alla violazione ex art. 93 CGS in combinato disposto con l'art. 44 CGS, il Tribunale ha ritenuto meritevole di accoglimento la stessa stante la perentorietà dei termini stabiliti dal Codice. Nel caso di specie, l'udienza di trattazione veniva fissata oltre il termine di 30 giorni e, pertanto, doveva dichiararsi **l'improcedibilità** del deferimento (a tal proposito, vedasi Corte Federale Appello, I sez. sent. N. 091, depositata addì 17.07.2020).

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale Puglia dispone la improcedibilità del deferimento in oggetto.

Dispositivo con decisione contestuale ai sensi dell'art.73 comma 4° C.G.S.

Bari, il 28 settembre 2020

Publicato in Bari ed affisso all'albo del C.R. Puglia il 29 settembre 2020.

IL SEGRETARIO
Diletta Mancini

IL PRESIDENTE
Vito Tisci